



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Prot. n. 976/2021/Gab.

Alessandria, 18 gennaio 2021

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni della
provincia LORO SEDI

Al Sig. Vicesindaco del Comune di
CERRINA MONFERRATO

e, p.c.

Al Sig. PRESIDENTE della PROVINCIA
ALESSANDRIA

Al Sig. PRESIDENTE della CAMERA di
COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
ALESSANDRIA

Al Sig. QUESTORE
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
CARABINIERI
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
ALESSANDRIA

Al Sig. DIRIGENTE dell'UFFICIO
SCOLASTICO TERRITORIALE
ALESSANDRIA

Al Sig. DIRIGENTE dell'UFFICIO
MOTORIZZAZIONE CIVILE
ALESSANDRIA

Al Sig. COMMISSARIO dell'ASL AL
ALESSANDRIA

OGGETTO: Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021". Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

In considerazione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del carattere ancora particolarmente diffusivo del fenomeno pandemico in atto, nei giorni scorsi sono stati adottati ulteriori, urgenti provvedimenti finalizzati a rafforzare, nella consueta ottica di prevenzione e precauzione, le misure di contenimento della diffusione del contagio sull'intero territorio nazionale.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge n. 2, di pari data, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", cui è seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio (pubblicato sulla G.U., S.G. n. 11 del 15 gennaio 2021), con il quale sono state dettate misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del coronavirus.

Con riguardo al decreto-legge citato (art. 1, commi 1 e 2), il Ministero dell'Interno ha precisato, innanzitutto, che, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, il provvedimento ha conseguentemente fissato al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla legge 14 luglio 2020, n. 74).

Lo stesso decreto-legge, all'art. 1, commi 3 e 4, inoltre, da un lato conferma, fino al 15 febbraio 2021, la previsione delle già vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse - con la consueta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione - dall'altro, detta ulteriori disposizioni in tema di spostamenti, che troveranno applicazione fino al 5 marzo 2021, e che saranno meglio specificate infra in sede di commento al citato d.P.C.M.

Si rileva che, ai sensi del comma 5 dell'art. 1, l'eventuale favorevole andamento epidemiologico - in presenza di uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso e quando l'incidenza settimanale dei contagi risulti inferiore, per tre settimane consecutive, a 50 casi ogni 100.000 abitanti - darà luogo, con ordinanza del Ministro della Salute, al passaggio del territorio regionale interessato in una cosiddetta "area bianca", nella quale non si applicheranno le misure restrittive previste dall'attuale normativa anti-COVID per l'area "gialla", per quella "arancione" e quella "rossa", bensì appositi protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge in commento riguardano, rispettivamente, l'ambito sanzionatorio e l'implementazione del piano strategico vaccinale.

Nel permanere dell'emergenza sanitaria, il provvedimento d'urgenza, all'art. 4, ha altresì dettato norme per lo svolgimento di consultazioni elettorali nell'anno 2021.

Nel dettaglio, è stato previsto che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio del corrente anno; entro la stessa data si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali sciolti ai sensi dell'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020. Per l'effetto, è stata prorogata la durata delle relative straordinarie gestioni commissariali.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Con il successivo art. 5, infine, è stata prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine di validità dei permessi e titoli di soggiorno di cui all'art. 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqüies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Venendo all'esame delle disposizioni contemplate dal d.P.C.M del 14 gennaio 2021, si rileva preliminarmente che viene confermato l'impianto già delineato con gli analoghi precedenti provvedimenti emergenziali, secondo il quale le disposizioni relative all'area "gialla", contengono previsioni di portata generale che, ove non derogate in maniera più restrittiva dai successivi articoli relativi all'area "arancione" e a quella "rossa", trovano applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali.

Si fa pertanto rinvio alle indicazioni fornite con le precedenti circolari in merito all'applicazione delle misure vigenti, anche con riferimento alla possibilità di attestare la sussistenza delle cause giustificative degli spostamenti mediante il ricorso al modulo di autodichiarazione attualmente in uso.

Tanto premesso, si illustrano i principali elementi di novità che il nuovo d.P.C.M. introduce rispetto al quadro regolatorio definito dal d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e dai successivi interventi normativi relativi all'attuale emergenza epidemiologica, precisando che esso troverà applicazione fino al 5 marzo 2021.

Area Gialla

Spostamenti (art. 1, commi 3 e 4)

La disposizione in epigrafe conferma, al comma 3, la vigenza del divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccezionali (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).

Nel richiamare l'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, lo stesso comma stabilisce, inoltre, che, in ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Al successivo comma 4, è altresì sancito il divieto, in linea con la norma primaria contenuta nel decreto-legge n. 2/2021, e quindi con vigenza fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l'eccezione di quelli motivati dalle suddette circostanze giustificative. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore "arancione" o "rosso".



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 10, lett. r)

Ai sensi della disposizione in esame il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, finora sospeso, viene riattivato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale. Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Attività didattica (art. 1, comma 10, lett. s)

Nella disposizione in epigrafe si prevede che, con decorrenza dal 18 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza sia garantita per un minimo del 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Tale previsione, che rende flessibile la ripresa dell'attività didattica in presenza, sostituendo la precedente misura, stabilita in maniera fissa, con una "forbice" percentuale, non determina la riapertura dei documenti operativi già definiti a conclusione dei lavori dei Tavoli di coordinamento istituiti presso le prefetture. Infatti, tali documenti hanno programmato la ripresa delle citate attività didattiche assumendo come obiettivo la soglia del 75% della popolazione studentesca interessata, ora fissata come tetto massimo, ricomprendendo, pertanto, ogni diversa percentuale rientrante nella "forbice".

L'assetto sopra delineato potrà essere interessato da mutamenti in dipendenza di ordinanze regionali, adottate per motivi sanitari ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, volte a differire il termine di riavvio della didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, ovvero di ordinanze del Ministro della Salute che determinino il passaggio di un territorio regionale nell'area "rossa", per la quale la didattica in presenza per i suddetti istituti scolastici rimane sospesa.

Università (art. 1, comma 10, lett. u)

La previsione in commento contempla che le attività universitarie didattiche e curriculari possano svolgersi oltre che a distanza anche in presenza, secondo i rispettivi piani organizzativi, predisposti in base all'andamento del quadro epidemiologico e tenendo conto delle esigenze formative.

Procedure concorsuali (art. 1, comma 10, lett. z) e aa)

Un elemento di novità è rappresentato dalla previsione in base alla quale dal 15 febbraio 2021 sono consentite, nel rispetto di appositi protocolli anti-COVID, le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.

In tema, si segnala, inoltre, la conferma delle precedenti disposizioni dalla cui coordinata lettura discende che restano consentite le procedure concorsuali concernenti, oltre al personale sanitario e della protezione civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 10, lett. ff)

La disposizione in esame amplia ulteriormente l'ambito delle attività che restano consentite durante le chiusure festive e prefestive dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili, facendovi ora rientrare anche le librerie.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, comma 10, lett. gg)

Una novità importante, introdotta dal nuovo d.P.C.M, riguarda l'asporto di cibi e bevande. Infatti, ai sensi della disposizione in argomento, in relazione all'esigenza di prevenire gli assembramenti, l'asporto è ora consentito esclusivamente fino alle ore 18.00 per le attività commerciali che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 10, lett. oo)

La citata disposizione fa decorrere dal 15 febbraio 2021 l'apertura, per gli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici; tale apertura resta peraltro subordinata all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Area Arancione

Spostamenti; didattica in presenza; servizi di ristorazione; musei e mostre (art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d).

Premesso che la mobilità, in entrata e in uscita, nei tenitori ricadenti in area "arancione" resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti menzionate in precedenza, si osserva che gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, già commentati con riferimento alle regioni in area "gialla", subiscono, in area "arancione", una restrizione territoriale, essendo consentiti, nelle medesime modalità sopra illustrate, esclusivamente in ambito comunale.

Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Con riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, il provvedimento ne ribadisce la sospensione in via generale, consentendo, come già in precedenza stabilito, la consegna a domicilio senza limiti di orario e la modalità dell'asporto fino alle ore 22,00, salvo che per le attività contrassegnate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, in cui, analogamente all'area "gialla", si introduce il nuovo limite orario delle ore 18,00.

Viene ribadita esplicitamente, inoltre, come misura di maggior rigore, la sospensione delle attività museali e delle mostre.

È appena il caso, infine, di evidenziare che la ripresa in presenza delle attività didattiche per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado segue le stesse previsioni già illustrate con riguardo all'area "gialla".



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria

Area rossa

Il complesso delle misure più restrittive introdotte con il d.P.C.M. in esame per i tenitori ricadenti in area "rossa" resta sostanzialmente immutato rispetto a quello delineato dal quadro precedentemente in vigore e oggetto di commento nelle pregresse circolari.

A tali misure, si aggiungono le specifiche prescrizioni in tema di spostamenti e attività di ristorazione con modalità di asporto, di contenuto identico a quelle introdotte nei territori in area "arancione" e già sopra illustrate.

In particolare, la limitazione delle regole generali di spostamento in area "rossa" trova un'eccezione nella possibilità, ammessa anche in tale area, di recarsi in un'abitazione privata abitata, in ambito comunale, con le stesse modalità previste per le altre aree.

Anche con riferimento all'area "rossa" viene ribadita in modo espresso la misura della sospensione delle mostre e dei servizi museali e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL., in particolare per quanto attiene al coinvolgimento dei Corpi e Servizi di Polizia Locale ai fini delle idonee iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo finalizzate a scongiurare la violazione delle suddette prescrizioni.

IL PREFETTO
(Olita)